



REGIONE CAMPANIA

PARCO REGIONALE "MONTI PICENTINI"

(Legge Regionale 1 Settembre 1993, n. 33)

(Legge Regionale 26 Luglio 2002, n. 15 Art. 50)



SETTORE POLITICA DEL TERRITORIO: Dirigente Avv. Antonio EPISCOPO
Elaborazione progettuale: Ing. Michele Palermo - "Servizio Pianificazione e Tutela Aree Naturali Protette"

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
- n. 378, del 11 giugno 2003

TUTELA AMBIENTE - Istituzione dell'Ente Parco Regionale dei "Monti Picentini".

IL PRESIDENTE

VISTA la legge 6 dicembre 1991, n. 394, concernente "Norme Quadro in materia di Aree Naturali Protette";

VISTA la Legge Regionale 1° settembre 1993, n. 33;

VISTO altresì l'art. 7 della citata Legge Regionale n. 33/93;

VISTO l'art. 34 della Legge Regionale n. 18/2000;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1539 del 24 aprile 2003 ad oggetto "L.R. 1° settembre 1993, n. 33 e successive modifiche - Istituzione del Parco Regionale dei MONTI PICENTINI";

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Settore "POLITICA DEL TERRITORIO", nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità resa dal Dirigente del Settore

DECRETA

- Art. 1 -

1. E' istituito l'Ente Parco Regionale dei "MONTI PICENTINI".

2. L'Ente Parco Regionale dei Monti Picentini ha personalità di diritto pubblico ed è sottoposto alla vigilanza della Regione Campania.

3. Il territorio del Parco Regionale dei Monti Picentini è delimitato in via definitiva dalla perimetrazione approvata con la deliberazione di Giunta Regionale n. 2777 del 26 settembre 2003 e riportata nella cartografia ufficiale depositata in originale presso il Settore Politica del Territorio - Servizio "Pianificazione e Tutela Aree Naturali Protette".

- Art. 2 -

1. Sono organi dell'Ente Parco Regionale dei MONTI PICENTINI:

- a. il Presidente;
- b. il Consiglio Direttivo;
- c. la Giunta Esecutiva;
- d. il Collegio dei Revisori dei Conti;
- e. la Comunità del Parco;

2. La nomina degli organi di cui al precedente comma 1 del presente articolo è effettuata secondo le disposizioni e le modalità previste dagli articoli 8, 9, 10, 11 e 12 della Legge Regionale n.33/93 e successive modifiche.

3. L'Ente Parco si avvale di personale regionale in posizione di comando, nonché di mezzi e strutture messi a disposizione dalla Regione secondo le procedure previste dall'art. 9, comma 3/d della Legge Regionale n. 33/93.

- Art. 3 -

1. Costituiscono entrate dell'Ente Parco da destinare al conseguimento dei fini istitutivi:

- a. i contributi ordinari e straordinari dello Stato;
- b. i contributi delle Regioni e degli Enti Pubblici;
- c. i contributi ed i finanziamenti a specifici progetti;
- d. lasciti, donazioni ed erogazioni liberali in denaro;
- e. i diritti ed i canoni riguardanti l'utilizzazione di beni mobili ed immobili che appartengono al Parco o dei quali esso abbia la gestione;
- f. i canoni delle concessioni previste dalla legge, i proventi dei diritti di ingresso e di privativa e le altre entrate derivanti dai servizi resi;
- g. i proventi delle attività commerciali e promozionali;
- h. i proventi delle sanzioni derivanti da inosservanza delle norme regolamentari;
- i. ogni altro provento acquisito in relazione all'attività dell'Ente Parco.

- Art. 4 -

1. Per quanto non specificato nel presente decreto valgono le disposizioni di cui alla Legge 6 dicembre 1991, n. 394 e successive modifiche ed alla Legge Regionale 1° settembre 1993, n.33 e successive modifiche;

2. Trasmettere all'A.G.C. "Gabinetto Presidenza Giunta Regionale", al Settore "Tutela dell'Ambiente" ed al Settore "Politica del Territorio" per il seguito di competenza.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

11 giugno 2003

Bassolino

REGIONE CAMPANIA Giunta Regionale - Seduta del 24 aprile 2003 - Deliberazione N. 1539 - Area Generale di Coordinamento N. 16 Gestione del Territorio tutela beni paesistico-ambientali e culturali - **L.R. 1° settembre 1993, n. 33 e successive modifiche - Istituzione del parco dei Monti Picentini (con allegati).**

omissis

PREMESSO:

- CHE con l'art. 83, 1° comma del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 sono state trasferite alle Regioni le funzioni amministrative concernenti gli interventi per la protezione della natura, le riserve ed i parchi naturali;

- CHE la Legge 6 dicembre 1991, n. 394 - Legge Quadro sulle Aree Naturali Protette - ed in particolare l'art. 22, stabilisce i principi fondamentali per la disciplina delle aree naturali protette regionali;

- CHE la L.R. 1° settembre 1993, n. 33 avente ad oggetto "l'istituzione dei parchi e delle riserve naturali in Campania" all'art. 1 definisce le finalità e l'ambito di applicazione della legge medesima;

- CHE la Corte Costituzionale, con Sentenza n. 282 del 14 luglio 2000, dichiarò l'incostituzionalità dell'art. 6 della Legge Regionale 1° settembre 1993, n. 33 per le motivazioni riportate nella stessa ed in particolare per la mancata partecipazione al procedimento di istituzione delle Aree Naturali Protette Regionali dei singoli Enti Locali, il cui territorio poteva essere ricompreso in una di queste, attraverso Conferenze apposite;

CONSIDERATO:

- CHE l'art. 34 della L.R. 18/2000 sostituisce l'art. 6 della citata L.R. n. 33/93 nel modo seguente:

1. la Giunta Regionale, sentita la III^A e IV^A Commissione Consiliare Permanente, istituisce i Parchi e le Riserve Naturali conformemente al documento di indirizzo relativo all'analisi territoriale da destinare a protezione, alla perimetrazione provvisoria, all'individuazione degli obiettivi da perseguire, alla valutazione degli effetti di istituzione dell'area protetta sul territorio;

2. il documento di indirizzo, di cui al comma precedente, viene redatto attraverso Conferenze alle quali partecipano le Province, le Comunità Montane ed i Comuni interessati all'istituzione dell'area protetta;

- CHE in conformità a quanto disposto dal predetto comma 2 dell'art. 34 della L.R. 18/2000, sono state indette apposite Conferenze, presiedute dall'Assessore all'Ambiente, cui hanno preso parte le Province, le Comunità Montane ed i Comuni interessati, come individuati con delibera di Giunta Regionale n. 63 del 12 febbraio 1999;

- CHE in data 17 giugno 2002 si è tenuta la seduta conclusiva della Conferenza degli Enti interessati all'istituzione del Parco Regionale dei MONTI PICENTINI per la definizione del documento di indirizzo relativo all'analisi territoriale da destinare a protezione, della perimetrazione provvisoria e delle norme di salvaguardia come previsto dal comma 1 dell'art. 34 della L.R. 18/2000;

- CHE l'Assessore all'Ambiente con lettera n. 1353 del 15 luglio 2002, in conformità a quanto disposto dalla richiamata L.R. 18/2000, ha trasmesso al Consiglio Regionale la proposta relativa alla istituzione del Parco Regionale dei Monti Picentini per l'acquisizione del sentito della III^A e IV^A Commissione Consiliare Permanente;

- CHE unitamente alla predetta nota l'Assessore all'Ambiente ha trasmesso la seguente documentazione:

1. Cartografia della nuova perimetrazione del Parco con la zonizzazione interna;

2. Norme di salvaguardia;

3. Documento sulle modifiche tecniche scaturite dalle deliberazioni dei Comuni;

4. Documento di indirizzo;

5. Verbale delle Conferenze degli Enti Locali;

- CHE la III^A e IV^A Commissione Consiliare, nella seduta congiunta del 9 aprile 2003, hanno licenziato detta proposta, esprimendo parere favorevole con raccomandazioni all'Assessore, come riportato nell'allegata nota "D";

RITENUTO concluso l'iter istruttorio propedeutico alla predisposizione del procedimento istitutivo del Parco Regionale dei MONTI PICENTINI ai sensi e per gli effetti della L.R. 33/93, così come modificato dall'art. 34 della L.R. 18/2000;

RITENUTO, per quanto sopra, dover istituire il parco Regionale dei MONTI PICENTINI ai sensi e per gli effetti della L.R. 33/93 così come modificata dall'art. 34 della L.R. 18/2000;

VISTI:

- il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;

- la Legge 6 dicembre 1991, n. 394;

- la L.R. 1° settembre 1993, n. 33;

- la Sentenza della Corte Costituzionale n. 282 del 14 luglio 2000;

- la L.R. 6 dicembre 2000, n. 18;

Propongono e la Giunta in conformità, a voti unanimi,

DELIBERA

Per quanto argomentato nella parte motiva, che qui si intende trascritta e confermata:

1. Istituire, ai sensi e per gli effetti della L.R. 33/93 così come modificata dall'art. 34 della L.R. 18/2000, il Parco Regionale dei MONTI PICENTINI;

2. Precisare che il territorio compreso nei confini riportati nella planimetria in scala 1:25.000 (all. "A"), che forma parte integrante della presente deliberazione, costituisce perimetrazione e zonizzazione del Parco Regionale dei MONTI PICENTINI;

3. Approvare le Norme di Salvaguardia, riportate nell'allegato "B" della presente deliberazione, che resteranno in vigore fino all'approvazione del Piano del Parco;

4. Precisare che il parco Regionale dei MONTI PICENTINI ha le finalità di cui alla L.R. 33/93, nonché del documento di indirizzo (all. "C") che forma parte integrante del presente atto;

5. Depositare la relativa cartografia presso il Settore Politica del Territorio - Servizio Pianificazione e Tutela Aree Naturali Protette;

6. Rinviare agli Organi del Parco ogni determinazione riguardante le raccomandazioni espresse dalla III^A e IV^A Commissione Consiliare;

7. Far carico al Settore Politica del Territorio di provvedere alla pubblicazione sul B.U.R.C. della presente deliberazione unitamente alle Tavole riportanti la nuova perimetrazione del Parco dei "MONTI PICENTINI" e correlate "Norme di Salvaguardia", nonché di trasmettere la predetta documentazione ai Settori "Ecologia", "Tutela dell'Ambiente e C.I.A.", "Sviluppo Attività Settore Primario" e "Foreste, Caccia e Pesca".

Il Segretario
Brancati

Il Presidente
Bassolino



Allegato "A"

REGIONE CAMPANIA

PARCO REGIONALE "MONTI PICENTINI"

(Legge Regionale 1 Settembre 1993, n. 33)
(Legge Regionale 26 Luglio 2002, n. 15 Art. 50)

NUOVA PERIMETRAZIONE (Art. 34 L.R. n° 18/2000)

	confini del Parco
	zona A - Area di Riserva Integrale
	zona B - Area di Riserva Generale
	zona C - Area di Riserva Controllata




Cartografia alla scala 1:25.000

SETTORE POLITICA DEL TERRITORIO: Dirigente Avv. Antonio EPISCOPO
Elaborazione progettuale: Ing. Michele Palermo - "Servizio Pianificazione e Tutela Aree Naturali Protette"


PARCO REGIONALE "MONTI PICENTINI" DELLE TAVOLE E DEI FOGLI


Cartografia alla scala 1:25.000











































































































REGIONE CAMPANIA
A. G. C. "GESTIONE DEL TERRITORIO"
SETTORE "POLITICA DEL TERRITORIO"
SERVIZIO "PIANIFICAZIONE E TUTELA AREE NATURALI PROTETTE"
"NORME GENERALI DI SALVAGUARDIA"

1. PREMESSA

L'area del Parco Regionale dei "MONTI PICENTINI", così come delimitata e riportata nella cartografia 1:25.000 allegata, è suddivisa, ai sensi della L.R. n. 33 del 1° settembre 1993, nelle seguenti zone:

- zona "A" – Area di riserva integrale;
- zona "B" – Area di riserva generale orientata e di protezione;
- zona "C" – Area di riqualificazione dei centri abitati, di protezione e sviluppo economico e sociale.

Ciascuna zona viene sottoposta ad un particolare regime di tutela in relazione ai valori naturalistici, ecologici, geomorfologici ed ambientali delle rispettive aree, nonché in rapporto agli usi delle popolazioni locali ed alla situazione della proprietà ed alle forme di tutela già esistenti.

2. NORME GENERALI DI SALVAGUARDIA

Fatta salva la disciplina nazionale e regionale di ciascuna materia, ivi compresi gli artt. 7, 15 e 19 della legge 97/94, la legge 47/85, l'art. 39 della legge 724/94 e successive modifiche ed integrazioni, compatibili con le finalità del Parco e con gli strumenti urbanistici vigenti e nel rispetto delle tipologie costruttive locali, nonché gli interventi P.O.P. e P.O.R. e Regolamenti C.E.E. 2078/92, 2080/92, 2081/93, 2082/93 e 2083/93, sull'intero territorio del Parco, si applicano le seguenti disposizioni.

2.0.1 Tutela dell'ambiente: Cave e discariche.

E' vietato aprire cave e miniere, l'escavazione di materiali litoidi degli alvei e delle zone golenali dei corsi d'acqua, nonché attivare discariche per qualsiasi tipo di rifiuti.

Nel rispetto delle norme vigenti in materia, ai sensi dell'art. 9bis della L.R. 17/95, per il recupero e la ricomposizione ambientale delle cave dismesse è consentito smaltire rifiuti provenienti da demolizioni, costruzioni e scavi, purché privi di materiali tossici e pericolosi.

La coltivazione in atto delle cave è ammessa provvisoriamente ai sensi dell'art. 36, comma 6, L.R. 17/95 con le procedure ivi previste entro i limiti del perimetro oggetto della denuncia di esercizio ed in regola con tutte le prescrizioni previste dalla legislazione vigente.

Nelle zone "A" e "B" le cave in esercizio saranno comunque chiuse entro tre anni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.C. dell'atto istitutivo del Parco.

Le cave in atto di marmi pregiati o di materiali analoghi tradizionalmente usati per ornamenti o restauri, sempre che vengano coltivate a norma di legge, possono proseguire l'attività provvisoriamente ai sensi dell'art. 36, comma 6, L.R. 17/95 con le procedure ivi previste.

Sono vietati i movimenti di terra di qualsiasi genere ad eccezione di quelli che avvengono per la realizzazione di opere ed infrastrutture consentite ai sensi della presente normativa, con obbligo della ricomposizione ambientale e preventivamente autorizzati dalla Regione con le procedure di seguito previste.

E' vietato abbandonare rifiuti di qualsiasi genere.

2.0.2 Protezione della fauna.

E' vietato:

- esercitare l'attività venatoria e raccogliere e danneggiare la fauna minore;
- introdurre nuove specie animali estranee all'ambiente naturale fatti salvi gli interventi connessi con la normale conduzione delle attività agro-zootecniche e silvo-pastorali;
- allevare animali da pelliccia ed esotici non autoctoni.

Al di fuori dell'area di riserva integrale (zona A), ai fini del mantenimento dell'equilibrio faunistico, si possono prevedere eventuali prelievi faunistici, eventuali abbattimenti selettivi che, fino all'approvazione del Piano del Parco, sono autorizzati dall'Ente Parco e sono affidati alle Amministrazioni Provinciali competenti per territorio e sono, altresì, consentite le attività di cui all'art. 10, lettere c) e d) della legge 157/92.

Al di fuori della zona "A" sono consentite, previe intese con gli Enti gestori, gare cinofile, fermo restante il divieto di sparo. E' vietata, altresì, la contemporaneità di più attività cinofile all'interno del territorio del Parco.

2.0.3 Raccolta di singolarità.

E' vietato effettuare la raccolta delle singolarità geologiche, paleontologiche, mineralogiche e di reperti archeologici.

La raccolta può essere autorizzata dall'Ente Parco esclusivamente ai fini didattici e scientifici.

2.0.4 Protezione della flora ed attività agronomiche e silvo-pastorali.

E' vietato introdurre nuove specie vegetali estranee all'ambiente naturale, fatti salvi gli interventi connessi con la normale conduzione delle attività agro-silvo-pastorali.

E' vietato raccogliere e danneggiare la flora spontanea erbacea ed arbustiva ivi compresi i relitti vegetazionali ad eccezione di quanto eseguito per fini di ricerca e di studio, ricostituzione boschiva e di difesa suolo e prevenzione fitosanitaria, previa autorizzazione dell'Ente Parco; sono comunque consentiti il pascolo e, al di fuori della Zona "A", lo sfalcio dei prati naturali e la raccolta di funghi, tartufi ed altri prodotti del sottobosco, nel rispetto delle vigenti normative e degli usi e consuetudini locali.

E' vietato accendere fuochi; sono esclusi gli abbruciamenti connessi alle attività agronomiche e di pulizia nei castagneti, oliveti e nocciolati, nonché quelli relativi a tutte le produzioni agricole ed alle attività di allevamento e di produzione di carbone vegetale, nel rispetto delle leggi regionali 8/96 ed 11/96.

Salvo che in zona "A" le autorizzazioni al taglio in esecuzione dei piani di assestamento forestale adottate dal Presidente della Giunta Regionale, nelle more della costituzione dell'Ente Parco, vengono rilasciate dall'Autorità territoriale competente in materia.

E' vietata l'alterazione dell'andamento naturale del terreno e delle sistemazioni idrauliche agrarie esistenti.

2.0.5 Tutela delle zone boschive.

Per i **tagli dei boschi** nelle aree Parco si applicano le disposizioni contenute nell'allegato "C" alla L.R. 11 del 7 maggio 1996, nonché dagli artt. 21 e 22 della stessa legge e dall'art. 23 della L.R. 5/99.

Nei territori compresi nell'area Parco i tagli delle colture ed appezzamenti non considerati boschi ai sensi dell'art. 15 della stessa legge, sono soggetti ad autorizzazione ai sensi dell'art. 11 del Regolamento (allegato "B") alla L.R. 11/96, così come modificato dall'art. 23 della L.R. n.5/99.

2.0.6 Tutela della risorsa idropotabile e dell'assetto idrogeologico.

E' vietato realizzare nuove opere per la sistemazione fluviale e modificare il regime delle acque ad eccezione degli interventi di riqualificazione ambientale e di interventi migliorativi connessi: con l'attività agricola, zootecnica e silvo-pastorale, con la gestione della risorsa idropotabile, con la conservazione dell'originario assetto idrogeologico ed effettuati con tecniche di ingegneria naturalistica, previa autorizzazione dell'Ente Parco, che dovrà pronunciarsi entro 90 giorni dalla data di ricezione della richiesta di autorizzazione e comunque con le procedure di cui alle norme relative alla "Tutela del patrimonio edilizio e disciplina edilizia" di seguito indicate.

Lungo le aste fluviali non si possono eseguire opere di consolidamento e sistemazione spondale che alterino i caratteri naturalistici degli argini e dell'insieme ecosistemico né sbarramenti artificiali dei flussi fluviali che precludano definitivamente il naturale trasporto delle ghiaie e la risalita delle specie ittiche.

Il consolidamento per i fenomeni franosi ed erosivi va eseguito con tecniche di ingegneria naturalistica. Qualora, previa certificazione di istituti scientifici o universitari per interventi pubblici o di rilevante entità e di perizie geologiche per gli altri casi, venga accertato che la tecnica di ingegneria naturalistica non sia applicabile, saranno consentiti interventi da valutare nella loro compatibilità ambientale caso per caso.

Nelle citate zone "A" e "B" è vietata qualsiasi modifica dello stato dei luoghi nell'ambito di una fascia di ml. 150 su entrambe le sponde ad eccezione di interventi di sistemazione dei fiumi, torrenti e corsi d'acqua da realizzarsi esclusivamente con interventi di ingegneria naturalistica e nel rispetto del D. L.vo 490/99, fatto salvo quanto previsto al comma precedente.

Per la effettuazione di tali interventi si rende necessario il parere dell'Autorità di Bacino competente.

2.0.7 Infrastrutture di trasporto e cartellonistica.

E' vietato, ad eccezione delle zone "C", aprire nuove strade, ferrovie, impianti a fune, ad eccezione di elipiste e viabilità di servizio agricolo-forestale e di altra struttura necessaria per operazioni di soccorso ed antincendio boschivo che non devono superare i tre metri di larghezza e debbono essere inibite al traffico rotabile privato, fatto salvo l'utilizzo da parte dei conduttori dei fondi serviti.

E' consentita la ristrutturazione delle strade interpoderali (pubbliche e/o private) esistenti connesse alle attività agricole nei limiti e nel rispetto delle dimensioni e delle tipologie esistenti.

E' inoltre consentita la manutenzione di tutti i tipi di strade e sentieri esistenti.

E' vietato apporre cartellonistica e manufatti pubblicitari fuori dai centri urbani. La suddetta cartellonistica deve essere preventivamente disciplinata da apposito piano redatto ed approvato dai singoli comuni che dovrà prevedere l'uso di materiali naturali ed integrati nell'ambiente.

2.0.8 Infrastrutture Impiantistiche.

Non è consentito **installare nuovi impianti per la produzione (centrali idroelettriche, eoliche e similari) ed il trasporto di energia (elettrici superiori a 60 KV, gasdotti, etc.) nonché per le telecomunicazioni, ad eccezione di quelli necessari, in zona "C", alla copertura di servizi per le comunità locali, per l'alimentazione di strutture radio ripetitrici della rete radio A.I.B. regionale e di quelli necessari per l'attività di soccorso e di vigilanza, salvo autorizzazione dell'Ente Parco e, per gli interventi di rilevante entità, previo parere della Regione Campania.**

E' vietato realizzare nuovi bacini idrici se non per necessità individuate dall'Ente Parco e/o connesse all'antincendio boschivo previa autorizzazione regionale nelle forme previste dalle norme vigenti.

E' consentita la manutenzione di tutti i tipi di impianti esistenti.

E' consentita in tutte le zone la realizzazione (tranne che in zona "A", l'adeguamento è sempre consentito) degli impianti tecnologici ed infrastrutturali quali sistemi fognari e di depurazione, idrici, elettrici, telefonici e sistemi similari di pubblica utilità sia di rilevanza comunale che sovracomunale. Ai sensi delle circolari del P.C.M. n. 1.1.2/3763/6 del 20 aprile 1982 e n.3763/6 del 24 giugno 1982, la localizzazione dei manufatti e delle volumetrie strettamente indispensabili alla realizzazione e funzionalità dei predetti impianti tecnologici ed infrastrutturali deve essere autorizzata ai fini ambientali ai sensi del D. L.vo 490/99.

2.0.9 Circolazione.

E' vietato circolare con veicoli di ogni genere al di fuori delle strade carrabili esistenti, anche di tipo interpoderale, fatta eccezione per i mezzi necessari al trasporto di prodotti e degli addetti ai lavori agro-silvo-pastorali, nonché i mezzi di protezione civile e di ogni altro ente pubblico e di quelli in servizio di vigilanza all'uopo autorizzati.

2.0.10 Tutela del patrimonio edilizio e disciplina edilizia.

In tutte le zone del patrimonio edilizio esistente **sono consentiti:**

• interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, cui all'art. 31, lett. a), b) e c) della legge 457/1978, della legge 730/1985 e della legge regionale 41/1984 nonché di ristrutturazione edilizia; l'intervento di ristrutturazione edilizia, deve puntare alla riqualificazione dell'edilizia recente senza comportare alcun incremento delle volumetrie esistenti.

Fermo restando il rispetto assoluto delle tipologie architettoniche tradizionali è consentita la variazione di destinazione d'uso per fini agrituristici;

- interventi per la demolizione e ricostruzione in sito, finanziati ai sensi della legge 219/81, per gli immobili danneggiati dagli eventi sismici del 1980 e 1981;

- l'adeguamento igienico-sanitario ed alle norme di sicurezza nonché per il superamento delle barriere architettoniche secondo gli standards previsti dalla normativa di settore per gli edifici pubblici e con destinazione turistico-ricettiva, compresi i campeggi e immobili ad uso agro-turistico esistenti ed attivi e strutture in legno.

I suddetti interventi devono essere compatibili con le esigenze della tutela paesistica con particolare riferimento al rispetto dei punti di vista panoramici, delle vedute panoramiche residuali tra gli edifici esistenti, della geomorfologia e dell'andamento naturale del terreno, delle altezze degli edifici stessi e di quelli esistenti al contorno.

2.1.0 Per gli immobili di cui agli artt. 139 e 140 del D. L.vo 490/99 e, più in generale, anche in zona "C", per i centri storici e per i nuclei e immobili rurali di valore storico ed ambientale valgono le seguenti prescrizioni:

2.1.1 tutte le finiture esterne degli edifici devono sia prevedere l'utilizzo di materiali tradizionali, rivalutando le tecniche artigianali campane, che essere compatibili con il decoro ambientale. Sono vietate le tinteggiature murarie delle superfici esterne in resine sintetiche non traspiranti, i rivestimenti in materiali polivinilici o asfaltati nonché le persiane avvolgibili;

2.1.2 i canali pluviali a vista dagli spazi pubblici, le gronde di raccolta e displuvio e ogni altra tubazione o condotta a vista devono essere realizzate o sostituite con elementi in lamiera zincata o in rame con esclusione di materiale plastico o PVC di qualsiasi tipo;

2.1.3 le canalizzazioni di impianti tecnici devono essere collocate sotto traccia;

2.1.4 le ringhiere, i corrimani, le grate ed i cancelli di ogni tipo, visibili all'esterno, devono essere realizzati in ferro battuto o lavorato.

2.1.5 i manti di copertura dei tetti a falde devono essere in coppi, mentre le coperture piane devono escludere l'impegno di manti bituminosi e di tutti quei materiali che alterino la fisionomia e la cromia del contesto in cui sono inserite;

2.1.6 le opere lapidee non vanno tinteggiate e devono essere ripulite senza l'impiego di sostanze abrasive;

2.1.7 gli impianti di antenne televisive posizionate sulle abitazioni devono essere del tipo centralizzato ed unici per ogni singolo fabbricato;

E' vietato l'uso di alluminio anodizzato;

2.2.0 Gli interventi per la recinzione dei fondi agricoli, delle aree libere e delle aree edificate devono essere realizzate secondo le sottoelencate modalità:

- per le aree agricole, i boschi, gli incolti, le aree di macchia, possono realizzarsi recinzioni con filo metallico e pali in legno, ovvero con siepi di arbusti di essenze tipiche del luogo, sempre che non ostacolino le libere visuali;

- al di fuori della zona "A" (ove sono vietate), per le aree a destinazione residenziale e diverse da quelle sopra elencate, ricadenti in tutte le zone delle presenti Norme, possono realizzarsi recinzioni in muratura a vista, anche con inserimento di cancellate metalliche, queste ultime della massima trasparenza, fatto salvo quanto previsto al punto <<3.2.7>>.

In ogni caso, l'altezza delle recinzioni di qualsiasi tipo, non può superare i due metri.

2.2.1 Per la finitura delle pavimentazioni delle aree scoperte, anche di pertinenza di edifici o comunque di spazi non edificati, ad esclusione delle strade pubbliche già asfaltate e di quelle da realizzare compatibilmente con le norme delle singole zone, si devono utilizzare materiali che consentano l'assorbimento delle acque meteoriche. I calpestii pubblici e privati con pavimentazione o basolati tradizionali non devono essere ricoperti né sostituiti con altri materiali. Al termine dell'installazione di servizi a rete interrati, devono essere ripristinati i manti di calpestio nel rispetto della presente normativa, usando materiali lapidei posti in opera a regola d'arte secondo le tipologie tradizionali della zona.

2.2.2 I muri di contenimento del terreno vanno realizzati con materiale lapideo locale a faccia vista senza stilatura di giunti o, in casi eccezionali quando sia indispensabile ricorrere a strutture armate, queste vanno rivestite di materiale lapideo di tipo tradizionale locale.

2.2.3 Le fasce di rispetto stradale riferite al D.M. n. 1444/68, nel rispetto delle norme di sicurezza stradale, vanno sistemate a verde.

2.2.4 Le aree derivanti dal ripristino dello stato dei luoghi, a seguito di demolizione di opere abusivamente realizzate e non sanabili, sono assoggettate al regime di tutela delle zone di rispetto. Allo scopo, deve essere redatto apposito progetto che, unitamente alle opere di demolizione, preveda interventi di riqualificazione ambientale.

Nelle zone "B" e "C" la conformità alla normativa urbanistica delle opere e degli interventi eseguibili previo rilascio di concessione o di autorizzazione è verificata dal Sindaco all'atto del rilascio della concessione o dell'autorizzazione, dandosene immediata comunicazione da parte del Sindaco alla Regione, ai sensi dell'art. 15 della L.R. 33/93, che può annullare, motivatamente, nel termine di novanta giorni dalla ricezione della comunicazione, fatte salve le concessioni in sanatoria che sono consentite soltanto nelle zone "C" e nelle zone "B" e possono essere rilasciate solo per gli interventi previsti dalla normativa urbanistica degli strumenti urbanistici vigenti ed ammesse dalla normativa delle norme di salvaguardia.

3. ZONIZZAZIONE

3.1.0 - Zona "A" – Area di tutela integrale.

L'ambiente naturale è tutelato nella sua integrità ecologica ed ambientale con la stretta osservanza dei vincoli già previsti dalle leggi vigenti.

Nella zona "A" vigono le seguenti norme oltre quelle generali di salvaguardia di cui al punto 2).

E' vietata:

- la pesca negli specchi e nei corsi d'acqua;
- la raccolta delle singolarità geologiche, paleontologiche, o mineralogiche e dei reperti archeologici, ad eccezione di quanto eseguito per fini di ricerca e di studio, previa autorizzazione dell'Ente Parco.

In tale area sono consentite e vengono favorite, le utilizzazioni e le attività produttive di tipo agro-silvo-pastorale, secondo gli usi tradizionali.

E' vietata l'alterazione dell'andamento naturale del terreno e delle sistemazioni idrauliche agrarie esistenti.

E' consentito l'uso agricolo del suolo, se già praticato, con le seguenti prescrizioni:

- è vietato l'impianto di nuove serre di qualsiasi tipo e dimensione;
- è vietata l'introduzione di coltivazioni esotiche ed estranee alle tradizioni agrarie locali;
- è vietata la sostituzione di colture arboree con colture erbacee.

E' consentito il taglio dei boschi se contemplato in Piani di assestamento vigenti. In caso di assenza di Piano di assestamento o di Piano scaduto, è consentito esclusivamente il taglio dei boschi cedui con l'obbligo, per l'Ente competente al rilascio dell'autorizzazione, di prescrivere il rilascio di un numero di matricine doppio di quello normalmente rilasciato prima dell'inclusione del territorio in area Parco.

3.2.0 - Zona "B" – Area di riserva generale orientata e di protezione.

Nella zona "B" vigono le seguenti norme oltre quelle generali di salvaguardia di cui al punto 2):

3.2.1 Attività sportive. E' vietato lo svolgimento di attività sportive con veicoli a motore di qualsiasi genere;

3.2.2 Protezione della fauna. In tale area è vietata:

- l'introduzione di nuove specie animali e vegetali estranee all'ambiente naturale, fatti salvi gli interventi connessi alla normale conduzione delle attività agro-zootecniche e silvo-pastorali;
- la pesca negli specchi e nei corsi d'acqua, fatta salva quella con singola canna nel rispetto delle specie e dei tempi stabiliti dai calendari annuali.

3.2.3 Protezione della flora ed attività agronomiche e silvo-pastorali.

Sono ammesse e regolamentate, secondo gli usi tradizionali, le attività agro-silvo-pastorali, artigianali, turistiche e ricreative finalizzate ad un corretto utilizzo del Parco.

Sono consentiti gli interventi previsti nei piani di assetto forestale, diretti alla conservazione, alla tutela ed al ripristino della flora e della fauna.

Sono consentite le attività agricole con impianti arboree e frutticoli esistenti nelle zone vincolate, consentendone l'ampliamento compatibilmente con la tutela del paesaggio.

In tale area **sono consentite e vengono favorite**:

- rimboschimenti con essenze autoctone, arboricoltura da legno, operazioni di fronda e di potatura necessarie per le attività agricole;
- opere antincendio, ivi incluse le piste tagliafuoco, lavori di difesa forestale e di regimazione e sistemazione di corsi d'acqua; sistemazione delle pendici, di conservazione del suolo con sistemi naturali;
- trasformazione di cedui castanili in castagneto da frutto e l'impianto ex novo di castagneti da frutto compatibilmente con la tutela del paesaggio.

Fermo restando le prescrizioni di cui alle norme generali nella zona è consentito il taglio culturale e produttivo.

3.2.4 Circolazione. E' consentita la circolazione, fuori dei percorsi stradali, dei veicoli a motore per i mezzi necessari allo scavo, al restauro ed alla sistemazione delle strutture archeologiche e per i mezzi necessari alle normali attività di sorveglianza e soccorso.

3.2.5 Infrastrutture impiantistiche. E' consentita la posa di cavi e tubazioni interrati per reti di distribuzione dei servizi di pubblico interesse, ivi comprese le opere igienico-sanitarie che non comportino danni per le alberature di alto fusto né la modifica permanente della morfologia del suolo; cabine di trasformazione elettrica; tutti gli interventi che comunque non interessano l'aspetto esterno dell'edificio; piccoli serbatoi per uso idropotabile; adeguamento di impianti tecnici alle norme di sicurezza; opere per l'eliminazione delle barriere architettoniche;

3.2.6 Uso del suolo. Sono consentiti:

- interventi volti alla conservazione ed alla ricostituzione del verde nonché delle zone boscate secondo l'applicazione di principi fitosociologici;
- interventi di prevenzione dagli incendi;
- interventi di risanamento e restauro ambientale per l'eliminazione di strutture e di infrastrutture in contrasto con l'ambiente, di cartelloni pubblicitari e di altri detrattori ambientali;
- interventi di sistemazione ed adeguamento della viabilità pedonale e carrabile;
- realizzazione di piste ciclabili utilizzando percorsi esistenti.

3.2.7 Tutela del patrimonio edilizio e disciplina edilizia. E' consentito l'adeguamento igienico funzionale delle case rurali esistenti fino al raggiungimento degli indici fondiari stabiliti al punto 1.8 del Titolo II (Direttive e parametri di pianificazione) dell'allegato alla L.R. 14/82 e precisamente:

- aree boschive, pascolive ed incolte: 0,003 mc/mq;
- aree seminate ed a frutteto: 0,03 mc/mq;
- aree ad uso produttivo per l'esclusiva attività zootecnica: 0,05 mc/mq;
- aree seminate irrigue con colture pregiate ed orti a produzione ciclica intensiva: 0,05 mc/mq.

Le attrezzature e le pertinenze possono essere incrementate entro il limite del 20% dei volumi esistenti a ciò destinati.

In tale area **sono consentite** e vengono favorite, secondo gli usi tradizionali, le utilizzazioni e le attività produttive di tipo agro-silvo-pastorale, ivi compresa la realizzazione di piccole strutture strettamente connesse alle attività agricole ed alla commercializzazione di prodotti tipici locali. Le strutture da realizzare non possono superare le dimensioni di mt. 5x6 per essiccatoi e mt. 4x4 per altri usi e non possono essere contigue; comunque in conformità alle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti. Sono inoltre consentite, tramite il recupero del patrimonio edilizio esistente, nuove attività artigianali, nonché agrituristiche ricettive, purché compatibili con l'equilibrio ambientale e con la capacità di carico dei sistemi naturali.

In ogni caso occorre preventiva autorizzazione della Giunta Regionale che deve pronunciarsi entro 90 giorni dalla data di ricezione della richiesta di autorizzazione.

In tali aree **sono consentite** e vengono favorite e sviluppate le attività agrituristiche e artigianali, purché compatibili con l'equilibrio ambientale e con la capacità di carico dei sistemi naturali, tramite il recupero del patrimonio edilizio esistente mediante opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia da effettuarsi secondo le prescrizioni generali.

E' ammesso l'ampliamento della volumetria esistente entro il massimo del 10% per l'adeguamento igienico, con esclusione degli immobili di valore storico-artistico ed ambientale-paesistico.

E' consentita la recinzione della proprietà private salvaguardando il passaggio della fauna minore; è consentita la continuazione di esercizio dei campeggi organizzati già esistenti nelle aree destinate a tale scopo ed appositamente attrezzate.

3.3.0 - Zona "C" – Area di riqualificazione dei centri abitati di promozione e sviluppo economico e sociale.

L'area comprende gli insediamenti antichi, isolati e/o accentrati, di interesse storico ed ambientale integrati o non con gli insediamenti di recente realizzazione.

Nella zona "C" vigono le seguenti norme oltre quelle generali di salvaguardia di cui al punto 2) e quelle di cui ai punti <<3.2.1>>, <<3.2.2>>, <<3.2.3>>, <<3.2.4>> e <<3.2.5>> della zona "B".

3.3.1 Tutela del patrimonio edilizio e disciplina edilizia. Su tutto il territorio del Parco ricadente in zona "C" sono fatte salve le previsioni contenute negli strumenti urbanistici vigenti e, ove esistenti, le norme sulla ricostruzione delle zone terremotate (ex legge 1431/62, 219/81, 363/84 e successive modificazioni ed integrazioni).

Gli insediamenti di edilizia minore, rurale, sparsa, dei centri storici devono essere recuperati nel rispetto delle tipologie tradizionali, per la promozione delle attività economiche delle collettività locali in stretta armonia e coesistenza con le attività del Parco in conformità al disposto della Legge Regionale di attuazione della Legge 179/92.

4. NORME GENERALI E TRANSITORIE

4.1.0 Norme transitorie. Nelle more dell'istituzione dell'Ente Parco la Regione Campania si sostituisce ad esso per tutto quanto previsto nelle suindicate norme inclusa la riscossione delle sanzioni di cui all'art. 25 della L.R. n. 33 del 1° settembre 1993.

4.2.0 Vigilanza. La vigilanza sul territorio è affidata, oltre che all'Arma dei Carabinieri ed alle Forze di Polizia Giudiziaria ed agli Agenti di Polizia Urbana e Locale, agli Agenti del Corpo Forestale dello Stato, alle Guardie Giurate Ambientali della Regione Campania, alle Guardie Giurate Volontarie dipendenti dalle Associazioni Protezionistiche, ai guardiacaccia e guardapesca delle Amministrazioni Provinciali, nonché alle apposite Guardie Giurate nominate dall'Autorità competente.

5. CARTOGRAFIA

La cartografia del Parco in scala 1:25.000 è depositata presso il Settore Politica del Territorio (Servizio Parchi) della Regione Campania.


ALL. "c".

Provincia di Avellino

Proposta di documento di indirizzo del Parco dei Monti Picentini 22/01/01

PROVINCIA DI AVELLINO
Assessorato alla POLITICA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
Settore POLITICA DEL TERRITORIO
Servizio Pianificazione Territoriale


**PROPOSTA DI DOCUMENTO DI INDIRIZZO PER IL PARCO REGIONALE DEI MONTI
PICENTINI (art. 6 L.R. 33/1993)**

**INDICE**

PREMESSA ED INQUADRAMENTO NORMATIVO.....	2
ANALISI TERRITORIALE A SUPPORTO DELLA PERIMETRAZIONE E ZONIZZAZIONE.....	5
Premessa.....	5
Caratteristiche geomorfologiche.....	5
Caratteristiche idrografiche.....	6
Caratteristiche floro-faunistiche, naturalistiche e ambientali.....	6
Caratteristiche socio-economiche e insediative e culturali.....	7
Infrastrutture e accessibilità.....	8
Uso del Suolo e Vincoli.....	8
Caratteristiche dimensionali e articolazione amministrativa.....	9
Caratteri percettivi.....	10
PROPOSTA DI PERIMETRAZIONE, ZONIZZAZIONE E NORMATIVA DI SALVAGUARDIA PROVVISORIA.....	10
Perimetrazione.....	10
Zonizzazione.....	10
Normativa.....	11
OBIETTIVI SPECIFICI DEL PARCO E VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI.....	12
ALL. B NORME DI SALVAGUARDIA PROVVISORIE.....	14
ALL. C CONFERENZE E CONTRIBUTI PERVENUTI.....	14

Premessa ed inquadramento normativo Ass. Avv. Stefano Sorvino


Relazione e Normativa Arch. Ezio Del Guercio Responsabile Servizio Pianificazione Territoriale



PER
COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE

Provincia di Avellino

Proposta di documento di indirizzo del Parco dei Monti Picentini 22/01/01



PREMESSA ED INQUADRAMENTO NORMATIVO

L'istituto giuridico del Parco Regionale, finalizzato all'obiettivo ecologico, è il frutto di una lunga e complessa evoluzione legislativa, che parte dalla originaria legislazione speciale sui parchi nazionali fino alla compiuta articolazione delle competenze in materia ambientale tra lo Stato e Regioni ed ai più recenti sviluppi della legge quadro 394/91 e della legge regionale attuativa della Campania 33/1993, con conseguente attuazione.

In ogni caso la istituzione del Parco dei Monti Picentini si iscrive nell'ambito della politica nazionale e regionale, finalizzata alla progressiva estensione della superficie di territorio sottoposta allo speciale regime delle aree naturali protette, fino a conseguire la "soglia - obiettivo " del 10%.

La partecipazione alla ricostituzione dei Parchi Regionali

Il presente documento di indirizzo, redatto dalla Conferenza degli Enti Locali (Province, Comunità Montane e Comuni) interessati alla istituzione del Parco dei Monti Picentini, si pone alla base del procedimento di istituzione dell'Area Naturale Protetta- Parco Regionale da attivare ai sensi del nuovo art. 6 della L.R. 33/93. Esso, come è noto, è stato recentemente rinnovato dal legislatore regionale, che ha colmato il vuoto normativo determinato dalla dichiarazione di illegittimità costituzionale da parte della Consulta - per violazione dell'art. 117 Cost. - del precedente articolo 6 della stessa legge regionale, ritenuto non conforme ai principi contenuti nella legge quadro n. 394/1991 sulle aree protette. L'art. 22 della Legge Quadro stabilisce alcuni principi fondamentali per i Parchi Regionali, tra cui la partecipazione degli Enti Locali sia al procedimento di istituzione che alla gestione dell'area protetta ed anche il principio di pubblicità degli atti principali.

Fin dalla notizia della sentenza della Corte Costituzionale n. 282/2000 dello scorso luglio, che ha determinato (nella prima fase transitoria) una incertezza interpretativa circa la operatività delle misure di salvaguardia relative ai Parchi, è maturata la volontà politica diffusa di ricostituire - nel più breve tempo possibile - il Parco Regionale attraverso conferenze di Enti Locali, che garantiscano la partecipazione piena (e non più limitata) degli stessi al procedimento istitutivo, fin dalla sua prima fase, partecipazione espressa innanzitutto attraverso la redazione di un comune documento di indirizzo, a cui la Regione deve conformarsi nella istituzione del Parco.

Alla formazione del presente documento concorrono paritariamente, secondo i rispettivi ruoli istituzionali, i Comuni, le Comunità Montane e le Amministrazioni Provinciali e ad esso deve conformarsi la Giunta Regionale nel provvedimento di istituzione del Parco, secondo una logica di concertazione.

Un ruolo di particolare responsabilità è attribuito alla Provincia, ai sensi degli artt. 19 e 20 del T.U. 267/00, in quanto ad essa spettano "le funzioni amministrative di interesse provinciale che, riguardanti vaste zone intercomunali...", anche nel settore (sub e) della "protezione della flora e della fauna, parchi e riserve naturali". Inoltre nel contenuto del Piano Territoriale di Coordinamento, che la Provincia predispone ed adotta, vi è anche la indicazione (art. 20.2, sub d) delle "aree nelle quali sia opportuno istituire parchi o riserve naturali".

Natura del documento

Il documento di indirizzo deve contenere la individuazione e l'analisi territoriale, con la descrizione del territorio da destinare a protezione, la proposta di perimetrazione provvisoria (con la connessa normativa di salvaguardia) e, soprattutto, la selezione degli obiettivi da perseguire con la valutazione degli effetti.

La ridefinizione della normativa regionale di cui all'art. 6, con l'apertura del nuovo procedimento, può offrire una utile occasione per una rapida ma efficace rivisitazione della problematica, in chiave costruttiva, anche valutando la opportunità di una razionalizzazione e di uno snellimento della normativa di salvaguardia da applicare alle aree comprese nella perimetrazione del Parco.

Una problematica irrisolta: la legge regionale 33/93

Ulteriori valutazioni sulla attuale congruità ed adeguatezza della legge regionale, non unanimemente condivisa dagli amministratori locali, risultano estranee all'oggetto della presente conferenza e del conseguente documento di indirizzo. Eventuali proposte di modifica ed integrazioni alla legge possono essere legittimamente formulate, ma attraverso atti ed iniziative diversi dal presente documento (ad es., con la previsione di organismi di gestione del Parco meno pletorici e con la partecipazione protagonista degli Enti Locali).


La normativa regionale, che per molti profili ricalca disposizioni della legge quadro statale, presenta varie perplessità (avvertite dai Sindaci), con il pericolo - tra l'altro - di ingenerare confusioni di ruoli e di competenze derivanti dalla sovrapposizione disorganica di Enti, strumenti ed organismi rivolti al perseguimento di finalità analoghe.

Rimane però il dato, indubbiamente positivo, costituito dalla delineazione di un organico sistema di Parchi e riserve regionali: è compito degli amministratori locali che questo sistema non resti un disegno illuministicamente elaborato a tavolino, ma si traduca in una occasione reale per riqualificare naturalisticamente il territorio.



PER
COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE

pag. 2



Provincia di Avellino

Proposta di documento di indirizzo del Parco dei Monti Picentini 22/01/01

Fattori di problematicità: perimetrazione e zonizzazione

Possono far parte del presente documento di indirizzo, oltre alla descrizione dei luoghi (analisi territoriale) con la connessa perimetrazione del territorio, anche la proposta di zonizzazione nelle more della predisposizione del futuro Piano Territoriale del Parco, con le collegate misure temporanee di salvaguardia.

Il provvedimento istitutivo del Parco è, infatti, costituito da una planimetria (scala 1:25.000), allegato A, che costituisce la perimetrazione e probabile zonizzazione per la predisposizione del Piano di Territoriale del Parco regionale e dalle misure transitorie di salvaguardia, riportate nell'allegato B, che valgono fino all'approvazione del Piano del Parco.

Entrambi gli allegati A e B (perimetrazione-zonizzazione e normativa) possono essere oggetto di proposte modificative, da parte del presente documento di indirizzo, sempre che le stesse risultino conformi al quadro normativo (statale e regionale) vigente.

L'articolazione zonale (zonizzazione) del Parco è già individuata, in linea di massima, dall'art. 22 L.R. 33/93, che prevede la:

- ZONA A (zona di riserva integrale) in cui l'ambiente è conservato nella sua integrità;
- ZONA B (zona di riserva generale orientata) in cui ogni attività deve esser rivolta al mantenimento della integrità ambientale dei luoghi;
- ZONA C (zona di riserva controllata e di riqualificazione) in un cui vanno incentivate le attività agricole, zootecniche e tradizionali ed il mantenimento dell'integrità terriera nelle aziende contadine.

Fattori di problematicità: la normativa

Ciascuna zona come individuata viene sottoposta ad un particolare regime di tutela, a parte le generali norme di salvaguardia valevoli sull'intero territorio del Parco.

Merita particolare attenzione la disciplina della zona C - area di riqualificazione dei centri abitati, di promozione e sviluppo economico-sociale: essa comprende gli insediamenti antichi, isolati e/o accentrati, di interesse storico e ambientali, integrati e non con gli insediamenti di recente realizzazione.

Su tutto il territorio del Parco ricadente in zona C sono fatte salve le previsioni contenute negli strumenti urbanistici vigenti e, ove esistenti, le norme sulla ricostruzione delle zone terremotate. Gli insediamenti di edilizia minore, rurale, sparsa dei centri storici devono essere recuperati nel rispetto delle tipologie tradizionali, per la promozione delle attività economiche delle collettività locali in stretta armonia e coesistenza con le attività del Parco.

Sono ammesse regolamentate, secondo gli usi tradizionali, le attività agro-silvo-pastorali, artigianali, turistiche e ricreative finalizzate ad un corretto utilizzo del Parco.

Si sottolinea, inoltre, che nelle zone B e C sono consentiti una serie di interventi: rimboschimenti con essenze autoctone, operazione di fronda e potatura necessaria per le attività agricole; opere antincendio, ivi incluse le piste tagliafuoco..... attività agro-silvo-pastorali che non comportino alterazione dello stato dei luoghi.....

La normativa transitoria di salvaguardia, già applicata nella prima esperienza del Parchi Regionali come allegato della perimetrazione e fino all'entrata in vigore del Piano Territoriale del Parco (con la sua definitiva zonizzazione), può essere - in questa sede di documento - oggetto di proposte di modifiche ed integrazioni (in senso ampliativo e/o restrittivo) nell'ambito del presente indirizzo, purchè gli emendamenti proposti non risultino incompatibili o difformi rispetto al quadro normativo vigente (come risultante oggi dalla legge-quadro dello Stato e dalla norma regionale di attuazione).

Gli obiettivi


L'obiettivo "politico" generale è di comporre o, quantomeno, ridurre al minimo la "conflittualità" oggi latente tra le istanze e le esigenze, soprattutto di tipo economico, delle popolazioni e le Autorità Pubbliche, superando e mitigando il carattere meramente "vincolistico" della normativa, con il passaggio da una attività di tutela passiva ad una tutela attiva del territorio del Parco, anche attraverso la incentivazione - oggi, più che mai possibile - di attività ed iniziative di sviluppo socio-economico compatibile.

Attualmente il principale punto di criticità nella istituzione del Parco risulta la percezione dello stesso da parte della popolazione locale, che lo vive come una limitazione allo sviluppo delle attività economiche tradizioni e non come reale occasione di crescita economica. Alla formazione di questo convincimento ha anche contribuito il fatto che, nella prima fase di attuazione della L.R. 33/93 - ovvero dalla prima perimetrazione pubblicata nel 1995 - nessun beneficio è stato concretamente accordato alle popolazioni interessate, bensì è rimasta operante la sola normativa provvisoria di salvaguardia.

L'obiettivo di superare la impostazione meramente vincolistica risulta oggi assolutamente prioritario. Peraltro una strumentazione solo vincolistica - che poteva giustificarsi solo in assenza di una normativa urbanistica generale - perde oggi di significato, in quanto attraverso il presente documento è possibile imporre vincoli di tutela per nulla differenti da quelli applicabili per il Parco.



PER
COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE



Provincia di Avellino

Proposta di documento di indirizzo del Parco dei Monti Picentini 22/01/01

Bisogna puntare, al contrario, sull'obiettivo della valorizzazione delle aree - Parco - che è già contenuta nella finalità della legge (art. 1 legge quadro 394/91 e L.R. 33/93), accanto e contestualmente alla finalità tradizionale di conservazione salvaguardia e tutela.

L'obiettivo dell'Istituto dei Parchi è, innanzitutto, quello della conservazione del patrimonio naturale, ma accanto alle finalità di conservazione, vi è una finalità di sviluppo e valorizzazione, oltretutto di fruizione generale per il tempo libero e di crescita delle attività produttive compatibili.

Ora, nell'ambito dell'insieme delle finalità generali, previste della legge, bisogna puntare essenzialmente sugli obiettivi di valorizzazione, con particolare riferimento alla :

- rivitalizzazione delle attività agricole e zootecniche tradizioni;
- sviluppo dell'agriturismo;
- rilancio delle attività agro-silvo- pastorali, artigianali tradizionali e produttive compatibili;
- incentivazione della fruizione turistica ed avvio di un turismo qualificato con le iniziative ricreative compatibili e con vantaggi dei territori interessati.

L'esperienza dei Parchi Nazionali della Campania (Vesuvio e Cilento-Vallo di Diano), pur con tutte le sue difficoltà, ha dimostrato che i vincoli di Parco possono essere largamente bilanciati e compensati dallo sviluppo di determinate attività economiche, anche con consistenti ricadute occupazionali per le attività collegate alla salvaguardia ambientale ed allo sviluppo della fruizione turistica del bene naturale.

Già nella normativa statale (art. 7 L. 394/91) sono previste - in via ordinaria e permanente - misure di incentivazione, con l'attribuzione di una priorità generale nella concessione di finanziamenti statali e regionali per i Comuni e le Province il cui territorio è compreso, in tutto o in parte, entro i confini di un Parco Nazionale o regionale.

Nello specifico contingente dell'attuale periodo di programmazione 2000-2006, il POR Campania - Programma Operativo Regionale, nell'ambito del sistema degli obiettivi globali individuati dal QCS, ha espressamente legato la utilizzazione dei fondi strutturali delle misure 1.9, 1.10 ed 1.11 (per un importo di circa 1000 miliardi) al recupero, valorizzazione e promozione del sistema regionale delle aree protette, Parchi e riserve. Vi è, pertanto, identità degli obiettivi specifici prioritari della L.R. 33/93 con quelli indicati nelle predette misure del POR Campania e si ipotizza concretamente l'avvio e la formazione - attraverso una conferenza degli enti - di un Programma Integrato per i Parchi regionali.

Gli interventi strutturali per le aree protette, tra l'altro, potranno riguardare:

- protezione e recupero di zone dismesse e/o degradate il cui abbandono costituisce serio pericolo per l'inquinamento ambientale,
- opere di conservazione e restauro dei beni culturali del territorio, con priorità per quelli ricadenti nelle aree di massima tutela;
- infrastruttura e servizi destinati alla fruibilità del Parco, compreso il recupero di nuclei rurali;
- individuazione e sistemazione di sentieri pedonali, anche per persone disabili, ai fini della corretta fruizione del Parco e delle zone di maggiore valenza ambientale;
- recensione delle aree boschive.

La tutela delle acque sotterranee e superficiali rappresenta profilo di essenziale rilievo per la conservazione degli ambienti naturali mediante la protezione integrale delle sorgenti e delle zone di drenaggio naturale.


Al fine di realizzare questi obiettivi gli Enti Locali sono chiamati a concertare la ridefinizione delle perimetrazioni e delle connesse misure di salvaguardia del Parco, nella consapevole volontà di completare il disegno della L.R. 33/93 per lo sviluppo della Rete Ecologica Regionale nel suo complesso di natura, centri storici e territorio rurali.



PER
COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE

Provincia di Avellino

Proposta di documento di indirizzo del Parco dei Monti Picentini 2/01/01



ANALISI TERRITORIALE A SUPPORTO DELLA PERIMETRAZIONE E ZONIZZAZIONE

Premessa:

La metodologia utilizzabile per l'individuazione della perimetrazione e zonizzazione provvisoria del Parco, e delle relative norme di salvaguardia, che deve ispirarsi comunque ad criteri di pianificazione oggettivi e condivisibili, può articolarsi nelle seguenti tre fasi: analisi pluritematica, valutazione e sintesi, modalità di tutela e valorizzazione (zonizzazione e normativa);

- *analisi pluritematica*: la prima riguarda l'analisi delle caratteristiche costitutive degli elementi territoriali adottando il metodo della scomposizione per fattori tematici: geomorfologici, idrologici, vegetazionali, faunistici, dell'uso del suolo e dei caratteri percettivi. In particolare l'analisi percettiva costituisce un momento significativo del metodo adottato, consentendo di relazionare il sistema dei beni e di attribuire a ciascuno di essi un ruolo semantico all'interno del territorio. Il metodo, con riferimento ad esperienze recenti della pianificazione paesistica distingue tra segni strutturanti, complementari e di dettaglio che codificati in forma areale, lineare, puntuale, concorrono a definire l'immagine del territorio;
- *valutazione e sintesi*: all'analisi fa seguito una valutazione di tipo sintetico delle qualità del territorio ottenuta dalla sovrapposizione dei valori e dei diversi contributi tematici. La valutazione degli elementi andrebbe effettuata di norma attraverso una carta di sintesi delle qualità, consentendo di assegnare un valore definito agli elementi, sostituita in questa fase da una valutazione per ambiti generali;
- *modalità di tutela e valorizzazione (zonizzazione e normativa)*: sulla base delle due fasi precedenti si può suddividere il territorio in zone differenziate tra loro per caratteristiche costitutive e per qualità e sottoposte a diverso grado di protezione. La zonizzazione consentirà di indirizzare le successive scelte progettuali.

Il sistema dei Monti Picentini è Parte integrante dell'Appennino Campano a cavallo delle Province di Avellino e Salerno; esso è compreso tra la valle del fiume Imo e quella del fiume Sele.

Nel Complesso dei Monti Picentini, per particolari condizioni storiche, i comuni dispongono di rilevante patrimonio di proprietà (pubblica).

Caratteristiche geomorfologiche

I Monti Picentini fanno parte dell'Appennino Campano e si estendono tra le Province di Avellino e Salerno; sono un complesso montuoso ben delimitabile nei confronti del paesaggio collinare circostante, formato da catene calcaree che partono dai monti di Montoro e Solofra a nord-ovest e proseguono verso sud-est sino alla valle del Fiume Sele. La catena più meridionale dei Picentini, a ridosso del Golfo di Salerno, è formata dai Monti Mai; il complesso Terminio-Tuoro è delimitato dall'ampia valle del Fiume Sabato a sud e ad ovest, da quella del Calore ad est. Il Monte Accellica si erge maestoso al centro dei Picentini dando origine alle sorgenti del Sabato, del Calore e del Picentino. Il comprensorio del Cervialto - Polveracchio si estende ad est tra le sorgenti del Calore e del Sele e tra Bagnoli I., Acerno e Calabritto ed include anche i monti Raiamagra, Filigatti, Boschetiello, Pollaro e Calvello, affacciandosi poi a settentrione sull'Alta Irpina tramite il Montagnone di Nusco.

Tra le cime sono presenti diversi altipiani carsici, alcuni dei quali anche molto estesi come il Piano Laceno, situato a nord del M. Raiamagra e del M. Cervialto, a circa 1.000 m di altezza, ed altri meno estesi quali Piano Migliato, Piano del Gaudio, Piano Acernese nel comprensorio Cervialto-Polveracchio. Nel gruppo Terminio-Tuoro, invece, si localizzano i Piani di Verteglia, la Piana del Dragone e il Piano Sant'Agata del Monte Tuoro.

Gli alti rilievi dei Monti Picentini, formati da rocce dolomitiche e calcaree, costituiscono l'ossatura del settore campano dell'Appennino meridionale che si prolunga verso nord con i Monti del Matese e verso sud con i rilievi carbonatici del Cilento e del Pollino.


Sui Picentini affiorano le rocce più antiche mai ritrovate nel meridione: le dolomie del Triassico, riferibili a circa 200 milioni di anni fa. A questo periodo e per tutto il Mesozoico e parte del



PER
COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE

Provincia di Avellino

Proposta di documento di indirizzo del Parco dei Monti Picentini 22/01/01



Terziario le rocce che oggi costituiscono i Monti Picentini si sono sedimentate sui fondali di un mare poco profondo e ricco di vita sul quale si depositavano numerosi resti di organismi Foraminiferi planctonici e di Molluschi.

Sono presenti brusche pareti e vette elevate: il M. Tuoro, il Cervialto, il Polveracchio, l'Accellica ed i Monti Mai sono molto più alti rispetto ai rilievi collinari circostanti. Questo netto contrasto nel paesaggio è legato all'azione di importanti faglie, cioè di movimenti tettonici che hanno sollevato per alcune migliaia di metri i rilievi dei Picentini rispetto alle aree circostanti, nelle quali si conservano principalmente rocce argillose meno antiche.

Durante le ultime fasi del sollevamento dei Picentini la notevole disarticolazione delle masse calcaree ha creato importanti depressioni tettoniche come la Piana del Dragone e del Laceno, ed alcune grandi valli come quella del Fiume Sabato e del Calore. Solo nell'ultimo milione di anni, a seguito di variazioni climatiche, il paesaggio si è modellato raggiungendo l'attuale fisionomia. I rilievi sono stati scolpiti dall'erosione dovuta principalmente alle acque superficiali, dal carsismo, ed infine ricoperti, a partire da 40.000 anni fa, dai prodotti vulcanici eruttati dai Campi Flegrei e dal Somma-Vesuvio.

Caratteristiche idrografiche

La natura calcarea dolomitica del gruppo e le abbondanti precipitazioni, fanno dei monti Picentini il più importante nodo idrografico dell'Italia meridionale. Da esso dipartono i fiumi Sabato, Calore, Ofanto, Sele, Tusciano, Picentino e Solofrano, ma anche numerosi torrenti, costituendo una risorsa idrica straordinaria. Il Sele, secondo fiume della Campania, nasce alle pendici meridionali del Montagnone di Nusco, ma è alimentato da numerose altre venute idriche e tributari. Si sviluppa per 64 Km, con un bacino di 3235 Km², con una portata media di circa 70 mc al secondo. Principali affluenti di destra sono il Tenza ed il Frigento della catena dei Picentini.

Il folto reticolo idrografico che avvolge il massiccio da ogni lato, incidendovi notevolmente, è integrato da numerose sorgenti con polle che vanno da pochi litri fino ad alcuni mc al secondo, alcune delle quali anche mineralizzate, (sulfuree, Contursi), altre, invece, di notevole portata, come quella del Sele, che alimentano l'acquedotto pugliese che serve ben 260 Comuni, quelle del Serino, che oltre Napoli, approvvigionano buona parte della Campania, quelle dell'Ausino, nei pressi di Acerno, che alimentano l'omonimo acquedotto e che approvvigionano la città di Salerno e le zone limitrofe.

L'inghiottitoio del Dragone, che si apre alle pendici del Monte Costa, in posizione decentrata rispetto alla Piana del Dragone, altopiano carsico ricadente nel comune di Volturara Irpina, sito a 680 m sul livello del mare, è collegato ad un importante sistema carsico sotterraneo che alimenta alcune delle più importanti sorgenti irpine. Ha infatti notevole influenza sul regime e sulle portate dei gruppi sorgentizi dei margini orientali occidentali dell'unità idrogeologica del Terminio Tuoro, di cui la Piana è parte integrante. In tali gruppi di sorgenti vanno annoverati quelli di Cassano, del Serino e del Beardo di Montemarano. Sulla piana è inoltre attivo, ormai da alcuni anni un campo pozzi del Consorzio Idrico Alto Calore, che preleva acqua a più di 100 di profondità.

Ricca com'è di sorgenti e di corsi d'acqua, il massiccio dei monti Picentini non presenta però uguale patrimonio di bacini lacustri. L'unico lago del comprensorio è quello carsico ed effimero del Laceno, situato sul versante settentrionale del Monte Cervialto, a 1048 m di altezza, ormai ridotto a poco più di una pozzanghera, anche se d'inverno e in primavera raggiunge notevole ampiezza. Le sue acque attraverso le Grotte del Caliendo, riemergono circa tre Km più ad ovest e si versano in cascata in uno dei rami del Calore.

Caratteristiche floro-faunistiche, naturalistiche e ambientali

Il comprensorio dei Monti Picentini è caratterizzato da una copertura forestale quasi continua, con indice di boscosità compreso tra il 50% e il 70%, da un clima piovoso, da una rete idrografica molto sviluppata e da una limitata antropizzazione; per tali motivi, riveste grande interesse floristico e vegetazionale. Le comunità vegetali sono distribuite entro limiti altitudinali abbastanza precisi, corrispondenti a condizioni climatiche omogenee: i Picentini possono essere suddivisi dal punto di vista vegetazionale, in un "piano basale", in un "piano montano" ed un "piano cacuminale", cioè delle alte quote.



PER
COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE

pag. 6

Provincia di Avellino

Proposta di documento di indirizzo del Parco dei Monti Picentini 22/01/01

Nel piano montano vegetano grandi boschi di faggio, albero dal portamento possente ed elegante. Le faggete mature coprono le pendici superiori del Cervialto e dei Monti Cervarolo, Raiamagra, Calvello, Accellica, Felascosa e Terminio.

Nelle zone più calde il faggio si ritrova a ceduo, sia specializzato che misto a frassini, tassi, sorbi, aceri, tigli e betulle. Vasti pascoli ricorrono gli altipiani carsici, ora impoveriti per l'elevato carico di bestiame e infestati dall'asfodelo e da *Cardus crysacanthus*.

L'impervio territorio montuoso ha conservato nel corso dei secoli il suo carattere selvaggio perché, non è mai stato oggetto di profonde trasformazioni da parte dell'uomo: gli animali selvatici più rari ed interessanti dell'Irpinia sono quindi presenti sui Picentini. Queste montagne ci stupiscono anche per i meravigliosi animali fossili conservati nelle rocce: le conchiglie e i coralli si ritrovano quasi dovunque, sui Monti Mai è stato scoperto un giacimento di pesci fossili, mentre ad Acerno è stato riportato alla luce un elefante.

Nei Monti Picentini vive ancora la fauna più importante e rara dell'Appennino, riportate nella tavola sono le aree del lupo e del cinghiale, della starna e della coturnice, inoltre su tutto il territorio del Parco sono presenti la volpe, la lepre, il gatto selvatico, la faina, la donnola, il tasso, la martora, il falco, il gufo, ecc..

Gli ambienti umidi e le sorgenti dei fiumi ospitano una ricca fauna acquatica, caratterizzata da insettivori, Uccelli, Pesci, Insetti, Anellidi e Molluschi. Tali ambienti sono inoltre stazioni fondamentali di sopravvivenza e riproduzione per diversi Anfibi endemici dell'Appennino. I boschi ospitano numerose specie di Uccelli minacciati di estinzione, come ad esempio l'astore, il nibbio reale, le poiane, il picchio nero, il rampichino alpestre; Mammiferi rari come il lupo, la martora e la puzzola.

Sulle pareti rocciose trovano asilo e nidificano aquila reale, gracchi corallini, corvi imperiali e falchi. Le grotte carsiche sono il rifugio ideale per pipistrelli, salamandre e per numerose specie di Insetti e Aracnidi troglodili. Gli animali selvatici che popolano Picentini sono essenzialmente presenti anche in altri distretti dell'Irpinia.

In applicazione della direttiva habitat ed Uccelli la Regione, attraverso il progetto Bioitaly Natura 2000, ha individuato numerosi SIC (Siti di Importanza Comunitaria) e un'area Z.P.S. (zona di protezione speciale) riguardanti l'area dei Picentini rilevando numerose specie rare e di interesse comunitario caratteristiche di questi particolari habitat.


Caratteristiche socio-economiche e insediative e culturali

Per le esiguità di risorse del territorio dal punto di vista agronomico i centri hanno subito storicamente forte emigrazioni ed ancora oggi è presente un generale decremento abitativo.

La popolazione occupata ormai in buona parte nel terziario, industria o non occupata, è attualmente dedita solo in parte, a quelle attività agro-silvo-pastorali tipiche dell'area in esame: frutteti a bassa quota, in particolare nocelleti, vigneti e seminativi per lo più alberati, mentre particolarmente rilevante è la coltura del castagno in tutta l'area. La zootecnia è basata sull'allevamento degli ovini, caprini e bovini e incide in maniera rilevante sull'equilibrio ambientale di alcuni siti. Il taglio del legname costituisce altro importante fattore di reddito.

Esistono iniziative artigianali e commerciali legate alle attività agricole (produzione di latticini), non adeguatamente sviluppate, mentre le attività industriali di un certo livello sono ubicate ai margini delle aree di interesse, concerie a Solofra, industrie alimentari e del tabacco a Eboli, tessili e fonderie nella Valle dell'Imo, nuclei industriali ex art 32 legge 219/81, a Calabritto, Lioni, Nusco.

La presenza stessa degli elementi montuosi caratterizzanti il territorio non ha favorito, nella zona interna dei Monti Picentini, il sorgere di centri abitati. Il grosso dei centri infatti, circa un'ottantina, sono distribuiti ai margini del massiccio, e solo quattro di essi, Acerno, Montella, Bagnoli Irpino e Volturara sono situati all'interno. In altre parole il tipo di insediamento prevalente è quello periferico; cioè sorto sulle pendici del massiccio. Comunque, anche i centri dell'interno sorgono lungo il solco tettonico che divide il massiccio in due masse, intercomunicante il versante tirrenico con l'Irpinia (attraverso il passo delle Croci di Acerno).

	GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA ALLEG. ALLA DELIBERA
24.04.03 001599	<i>Brancati</i>
IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA Dotl.ssa BRANCATI SANTA	



PER
COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE

pag. 7

Provincia di Avellino

Proposta di documento di indirizzo del Parco dei Monti Picentini 22/01/01

Gli insediamenti, alcuni già di origine pre-romana o romana ma caratterizzati quasi tutti attualmente da un impianto di origine medioevale, sono riconducibili a due tipologie d'insediamento: centri compatti e centri a nuclei sparsi. Il primo tipo di insediamento prevale nella zona, ad est e a nord, dell'Alta Valle del Sele e Calore, il secondo, prevale nella fascia, ad ovest e sud, da Serino ad Olevano sul Tusciano, differenziazione determinata da motivi storico-economici.

Dal punto di vista dei beni culturali si segnalano, tra i comuni interessati al parco, anche se non tutti i siti ricadono nella perimetrazione attuale, centri storici ed edifici di rilievo:

in Provincia di Avellino: Motoro Superiore (santuario, borgo), Solofra (collegiata-palazzi), Serino (chiese-convento) Volturara (centro storico), Montemarano (castello) Bagnoli Irpino (centro storico-convento), Montella (santuario, centro storico e chiese), Caposele (centro storico), Calabritto (chiesa rupestre, borgo e castello), Senerchia (borgo e castello);

in Provincia di Salerno: Acerno (chiese), Campagna (centro storico), Eboli (castello centro storico, chiese, conventi, museo), Mercato San Severino (castello), Olevano sul Tusciano (chiese rupestri), Oliveto Citra (castello).

Siti archeologici: Eboli (insediamento neolitico, ville romane) Oliveto Citra (necropoli).

Infrastrutture e accessibilità

All'interno del territorio dei Picentini esiste una stazione turistica a Lago Laceno, mentre quella del Terminio (Campo Laspierto) non può neppure considerarsi tale poichè non adeguatamente attrezzata. Lago Laceno, dotato di attrezzature residenziali ed alberghiere, costituisce una stazione turistica bistagionale, con impianti di risalita e piste da sci, raggiungenti la vetta del Monte Raia Magra, a quota 1667 m. s.l.m.

Il comprensorio si presenta in condizioni di accessibilità particolarmente favorevoli, nell'ambito della grande viabilità nazionale ed interregionale. I tracciati autostradali lambiscono il territorio formando un sistema interconnesso: a sud la Salerno-Reggio Calabria, ad est la strada a scorrimento veloce Contursi-Lioni, a nord L'Ofantina bis, ad ovest il raccordo autostradale Avellino-Salerno, in maniera ottimale al territorio dei Picentini.

Sono inoltre presenti strade di penetrazione adeguate, nonché carrarecce, mulattiere e sentieri che consentono una più facile accessibilità alle aree di particolare interesse naturalistico.

Uso del Suolo e Vincoli

Il suolo è coperto in massima parte da boschi (il cui indice mai inferiore al 50% raggiunge valori del 70% nei territori dei comuni di Montella, Bagnoli Irpino, Acerno), da coltivazioni arboree ed erbacee, i pascoli e incolti.

Il territorio è sottoposto quasi integralmente a vincolo idrogeologico previsto dalla legge 3267/1927 in materia di forestazione. Sono presenti vincoli ai sensi dell'ex legge 1497/39 nonché vaste aree sottoposte al vincolo paesistico generico ai sensi della legge 431/85, D.M. 28/03/85, comprendono fra l'altro: i territori contermini ai laghi per una fascia di 300 metri da fiumi torrenti e corsi d'acqua per una fascia di 150 metri, i terreni montani per la parte eccedente i 1200 metri, i boschi e le foreste.


Con il D.M. 28.03.85 è stato dichiarato di notevole interesse pubblico, perché riveste particolare interesse paesistico, un esteso territorio dei Monti Picentini ricanti nei comuni di Bagnoli Irpino, Montella, Nusco, Serino, Volturara Irpina, Acerno e Giffoni Valle Piana.

Con D.M. 23.01.96 è stato approvato il P.T.P. (piano territoriale paesistico) del Terminio Cervialto, ai sensi del D.P.R. 616/77 e legge 431/85 art. 1 bis, ricadente nelle province di Avellino e Salerno.

Con D.M. 03.04.2000, approvante l'elenco dei siti d'importanza comunitaria (SIC) e delle zone di protezione speciale (ZPS), individuate ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE, individuandosi per la provincia di Avellino 20 SIC di cui 9, ricadenti nel territorio dei Monti Picentini:

Monte Accellica, Monte Cervialto, Motagnone di Nusco, Monte Terminio, Piani Carsici del Monte Terminio, Monte Tuoro, Piano Laceno, Alta Valle del fiume Calore Irpino, Vallone Matruncolo e Alta Valle del Fiume Sabato;

per la provincia di Salerno 42 SIC di cui 6 ricadenti nel territorio in esame:



PER
COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE

Provincia di Avellino

Proposta di documento di indirizzo del Parco dei Monti Picentini 22/01/01

Alta Valle del Fiume Picentino, Alta Valle del Fiume Sele, Alta Valle del Fiume Tuciano, Monte Mai e Monte Monna, Monte Polveracchio-Monte Boschetiello e Valle della Caccia di Senerchia,, Monti di Eboli.

Con D.P.G.R.C. 631 dell'08.02.2000, in attuazione della direttiva 79409/CEE "Uccelli", e legge 157/92 e L.R. 8/96 è stata segnalata quale area da destinare a Zona di Protezione Speciale l'intero territorio del Parco dei Monti Picentini di 64.000 ha.

Tali zone sono sottoposte alle norme di tutela del D.P.R. 357/97.

Nel comprensorio sono state istituite le seguenti oasi:

1. Oasi di Fisciano (circa 70 ettari);
2. Parco Naturale di Monte Polveracchio (200 ettari nel Comune di Campagna);
3. Oasi della Valle della Caccia (400 ettari nel Comune di Senerchia);
4. Oasi del Monte Acellica nel Comune di Giffoni Valle Piana (per una estensione di circa 600 ettari).

Inoltre nel territorio del Parco sono presenti attualmente 4 zone di ripopolamento e cattura, mentre il Monte Terminio ed il Monte Cervialto sono oasi di protezione della fauna.

Caratteristiche dimensionali e articolazione amministrativa

Il Parco dei Monti Picentini è individuato dall'art. 5 della L.R. 33/93, come una delle 11 aree naturali protette che costituiscono il sistema dei parchi e delle riserve naturali regionali. Il Parco dei Picentini (Monte Terminio e Cervialto) era addirittura individuato, dall'art. 34 della L.341/91 tra le potenziali "aree di reperimento" per l'eventuale istituzione di nuovi parchi nazionali.

La perimetrazione già definitiva del Parco Regionale dei Monti Picentini comprendeva una superficie di circa 64.0000 Ha.

I comuni interessati dal Parco sono 31 con una superficie totale di 127.412 Ha.

La superficie destinata a Parco è di 63.797 Ha; appartengono al Parco:

- 18 comuni della provincia di Avellino con 33.942 Ha :Bagnoli Irpino, Calabritto, Caposele, Castelvetere sul Calore, Chiusano San Domenico, Lioni, Montella, Montemarano, Montoro Superiore, Nusco, Santa Lucia di Serino, San Mango sul Calore, Santo Stefano del Sole, Senerchia, Serino, Solofra, Sorbo Serpico, Volturara Irpina;
- 13 comuni della provincia di Salerno con 29.855 Ha : Acerno, Calvanico, Campagna, Castiglione dei Genovesi, Eboli, Giffoni sei Casali, Giffoni Valle Piana, Mercato San Severino, Montecorvino Rovella, Olevano sul Tusciano, Oliveto Citra, San Cipriano Picentino, San Mango Piemonte;

Il comprensorio del Parco interessa quindi 31 Comuni distribuiti nelle province di Avellino e Salerno e facenti parte delle seguenti Comunità Montane:

Provincia di AVELLINO (18 Comuni):

a) Comunità Montana Serinese-Solofrana
Montoro Superiore, Santa Lucia di Serino, Santo Stefano Del Sole, Serino, Solofra.

a) Comunità Montana Terminio Cervialto
Caposele, Cassano Irpino, Castelvetere Sul Calore, Chiusano San.Domenico, Montella, Montemarano, Nusco Senerchia, Sorbo Serpico, Volturara Irpina.

b) Comunità Montana Alta Irpinia:
Lioni.


Provincia di SALERNO (13 Comuni)

c) Comunità Montana zona Alto e Medio Sele:
Campagna, Oliveto Citra.

d) Comunità Montana zona Monti Picentini:
Acerno, Castiglione del Genovesi, Giffoni Sei Casali, Giffoni Valle Piana, Montecorvino Rovella, Olevano sul Tusciano, San Cipriano Picentino, San Mango Piemonte.

e) Comunità Montana zona dell'Imo:
Calvanico e Fisciano.

Non incluso in Comunità Montane: Eboli.



PER
COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE

Provincia di Avellino

Proposta di documento di indirizzo del Parco dei Monti Picentini 22/01/01

Caratteri percettivi

Sono costituiti dagli elementi naturali e antropici paesisticamente rilevanti, rapportati al loro ruolo semantico nel territorio, segni strutturanti, complementari e di dettaglio, codificati in forma areale, lineare e puntuale. Le relazioni tra questi elementi sono individuate attraverso categorie astratte appartenenti alla lettura percettiva del paesaggio (dominanti, margini, quinte, ecc.).

Nell'area sono presenti

- come elementi strutturanti: le aree di piana, di valle, dominanti morfologiche, fiumi, crinali e cime principali;
- come elementi complementari: manto arboreo, area del castagno, cime secondarie, viabilità principali, insediamenti accentrati o sparsi.

Tra gli elementi di dettaglio distinguiamo: viabilità secondarie, tratti panoramici, punti panoramici, piste di sci, castelli, grotte, sorgenti, ecc..


PROPOSTA DI PERIMETRAZIONE, ZONIZZAZIONE E NORMATIVA DI SALVAGUARDIA PROVVISORIA

Perimetrazione

La perimetrazione provvisoria e relativa zonizzazione del Parco scaturirà dalla sovrapposizione di tutte le emergenze di carattere naturalistico e tecnico-scientifico, quali le caratteristiche florofaunistiche, geomorfologiche, storico-archeologiche, orografiche, idrografiche, geologiche, e socioeconomiche.

Gli elementi di base per la perimetrazione del territorio del Parco possono così riassumersi:

- limite geologico e morfologico della struttura dei massicci montuosi carbonatici nella linea di contatto con le formazioni flyscoidi, ovvero il perimetro del modellamento tettonico delle strutture costituenti un "horst" (elevato) rispetto al "graben" (depressione) delle formazioni terrigene affioranti dei "flysh" (di morfologia nettamente differenziata rispetto ai massicci calcarei dominata da rilievi collinari e valli molto dolci).
- curve altimetriche definite dalla brusca variazione clinometrica dei pendii collinari rispetto ai rilievi montuosi dei complessi rocciosi;
- habitat con omogeneità floro-faunistica;
- zone con omogeneità colturale, paesistica ed ambientale;
- aree soggette a vincoli ambientali e paesaggistici.
- nuclei urbani significativi ed abitati rurali ;



Zonizzazione

La proposta di perimetrazione e zonizzazione provvisoria, ha il compito di delineare attraverso la zonizzazione l'assetto del territorio articolandolo in aree caratterizzate da forme differenziate di uso, godimento e tutela. In particolare si è suddiviso il territorio nelle zone già indicate dalla L.R.33/93 :

- zona A, area di riserva integrale ;
- zona B, area di riserva generale orientata e di protezione ;
- zona C, area di riqualificazione dei centri abitati, di promozione sviluppo economico e sociale.

Queste zone potranno successivamente (attraverso lo strumento del Piano del Parco) essere modificate in ragione di più approfondite analisi¹ ed al loro interno potranno altresì essere previste delle sottozone,

¹ Le analisi potranno consistere nelle seguenti elaborazioni.

Sintesi delle qualità. Le analisi tematiche ed interpretative, riferite ad elementi di interesse naturalistico fisico biologico, archeologico, storico urbanistico architettonico, percettivo, agricolo e dei caratteri naturali, sovrapposte e incrociate tra loro, forniscono una lettura di sintesi delle qualità del territorio. Successivamente, con riferimento ai suddetti tematismi, si procede ad una valutazione dei beni censiti, riportandoli ad una scala di valori suddivisa in : eccezionale, elevato, medio, basso.

Questo sistema di valori verrà riportato in una tavola di sintesi delle qualità, nella quale le aree ove si sono riscontrati maggiori valori dal punto di vista di ciascun tematismo sono indicate con una maggiore intensità del segno.

Si attribuirà:

valore eccezionale a tutte le cose immobili che presentano carattere di rarità in rapporto alla regione e più in particolare al territorio in esame ;
valore elevato a tutti gli elementi che caratterizzano il paesaggio dominante il territorio ;

valore medio a tutti gli elementi che non costituiscono rarità e che comunque contribuiscono ad evidenziare la tipologia dell'elemento cui appartengono ;



PER
COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE


Provincia di Avellino

Proposta di documento di indirizzo del Parco dei Monti Picentini 22/01/01

che andranno ad individuare specificamente le aree oggetto di tutela e di intervento in ragioni dei tematismi riscontrati.

Gli elementi di base per la individuazione delle zone possono così riassumersi:

- aree al di sopra dei 1200 mt. s.l.m.;
- pendenze superiori al 50%;
- modellamenti carsici (grotte, inghiottitoi)
- laghi naturati o simili;
- aree con formazioni geologiche e specie vegetali faunistiche rare e/o protette;
- cascate;
- riserve naturali;
- aree a vincolo archeologico (L. 1089139, ambientale e paesistico (L. 1497/39 e L. 431/85), forestale);
- idrogeologico;
- nuclei urbani significativi ed abitati rurali ;
- monumenti di interesse storico architettonici isolati;
- luoghi e percorsi di pellegrinaggio e santuari montani.



Normativa

Ciascuna zona, è sottoposta ad un particolare regime di tutela in relazione al valori naturalistici, ecologici, geomorfologici ed ambientali delle rispettive aree, nonché in rapporto agli usi delle popolazioni locali ed alla situazione della proprietà ed alle forme di tutela già esistenti.

Si è ritenuto opportuno integrare e coordinare la normativa di salvaguardia del P.R. di cui alla deliberazione G.R. n.59 del 12/02/99, dettata ai sensi dell'art. 6 L.R. 33/93, tenuto conto:

- delle proposte di modifica avanzate dagli Enti Locali in sede di conferenza o comunque fatte pervenire tentando una integrazione organica con le norme vigenti nazionali e regionali;
- di opportunità di prevedere un più chiaro richiamo alle procedure dettate dalle leggi vigenti nelle specifiche materie onde evitare contrasti o dubbi interpretativi e quindi semplificarne l'applicazione;
- della opportunità di coordinare la suddetta normativa con quella del P.T.P. del Terminio - Cerviako, approvato con D.M. 23/01/96, alla cui disciplina è già assoggettata una notevole parte del territorio del Parco dei Monti Picentini in considerazione:
 - della vigenza della normativa del P.T.P. prevalente rispetto a qualsiasi altro strumento di pianificazione e programmazione, fino alla redazione del Piano del Parco, e della prevalenza, di fatto, della norma più restrittiva tra le due norme di salvaguardia del P.T.P. e del P.R.;
 - della sostanziale omogeneità e finalità delle due normative;
 - della presenza di articoli già contenuti nelle più volte citate norme del P.T.P. atti a soddisfare richieste di modifica presentate da vari Enti Locali (in particolare per la possibilità prevista dal P.T.P. in alcune aree, ed escluse dalle norme del P.R., di realizzare in esse strutture per attività agricole);
 - della conseguente specificazione, nelle suddette norme del P.T.P., delle caratteristiche tecniche di siffatti interventi, ritenute necessarie ove si consenta appunto una pur limitata possibilità di interventi edilizi;
 - della più completa e coerente disciplina tecnica delle opere ammissibili, ivi contenute, con i principi condivisi di tutela e riqualificazione ambientale;
 - della opportunità di evitare comunque la sovrapposizione di normative sulle stesse aree evitando


valore basso a tutti gli elementi che presentano situazioni di interesse in riferimento alle ubicazioni e alla frequenza dei riscontri.

Componenti Ambientati. Si individuano le unità del paesaggio, associando ad esse delle zone di attuazione prescrivendo indirizzi progettuali esecutivi e di gestione. L'immagine consolidata si basa sulla tipologia del paesaggio riferibile a tale sequenza:

aree di vetta, pendici boscate, pendici aperte, coltivi di pianura, ripe di fiumi, aree urbanizzate e contermini.

Per ciascun ambito andranno individuati degli obiettivi di fondo che contemperino l'esigenza di salvaguardia dell'assetto attuale con l'esigenza di una introduzione controllata di quelle trasformazioni necessarie allo sviluppo.

in particolare della opportunità di richiamare nella normativa le procedure previste dalla L.R. 10/82 per il rilascio delle concessioni o autorizzazioni per le aree sottoposte a vincolo paesaggistico, tra cui rientrano i parchi e le riserve nazionali e regionali ai sensi dell'art. 82 del D.P.R. 616/77 integr. dall'art 1 L. 43185, lettera f (autorizzazione ex art. 7 L. 1497/39 del Sindaco visto il parere della commissione edilizia integrata e trasmissione alla Soprintendenza che esprime il proprio parere entro 60 gg.) oltre a quella prevista per i parchi con la L.R. 24/95 art. 4 (conformità urbanistica rilevata dal Sindaco e comunicazione al Presidente della G.R. che può annullare entro 90 gg.).



PER
COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE

pag. 11


Provincia di Avellino

Proposta di documento di indirizzo del Parco dei Monti Picentini 22/01/01

incertezze interpretative della norma.

Si è pertanto proceduto ad un'esame comparato delle due normative con le conseguenti modifiche ed integrazioni alla norma di salvaguardia proposte dalla Regione.

Stante la omogeneità delle problematiche riscontrata la presente modifica normativa è stata proposta per entrambi i Parchi Regionali dei Picentini e del Partenio ricadenti nella Provincia di Avellino. L'Allegato B contiene la nuova proposta di normativa.



OBIETTIVI SPECIFICI DEL PARCO E VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI

La programmazione regionale POR 2000/2006 assume tra le priorità di natura ambientale la sostenibilità dello sviluppo e degli interventi della programmazione regionale. Coerentemente con gli orientamenti della Commissione e delle norme nazionali, ciascuna azione deve produrre un proprio specifico "valore aggiunto" in termini di maggiore tutela ambientale, di riduzione degli agenti inquinanti, di recupero di valori paesaggistici, di miglioramento della qualità della vita. La politica ambientale dovrà rappresentare una componente primaria delle altre politiche economiche e settoriali, regionali e di intervento, dei Fondi Strutturali, sviluppando la vivibilità dei luoghi e migliorando la convenienza e l'attrattività del territorio dal punto di vista della diffusione di maggiori occasioni di attività economica, di occupazione e di reddito, valorizzando tutte le potenzialità derivanti dall'enorme dotazione di beni paesaggistici, storici e culturali esistenti.

La protezione e la promozione del territorio regionale, devono trovare le forme più opportune per coniugare la salvaguardia delle risorse con la realizzazione di attività imprenditoriali (nel turismo e nei beni culturali) e di iniziative sociali di animazione e crescita civile, garantire tutela e risanamento al patrimonio naturale e ambientale della regione, riducendo i rischi ma, soprattutto, accrescendo la disponibilità e l'efficienza delle attrezzature per la "gestione" e la corretta manutenzione del territorio.

La promozione e la valorizzazione, peraltro già in atto, di risorse naturalistiche, ambientali e culturali notevoli, si sposano, poi, con un processo di generale miglioramento qualitativo delle strutture di offerta nell'ambito del settore turistico e della ricettività e, dunque, possono avvantaggiarsi, insieme, di un impulso finalizzato e sistematico proveniente dalla nuova programmazione e di una prosecuzione spontanea di fattori autopropulsivi tutt'altro che marginali.

Il Piano di Sviluppo del Mezzogiorno (PSM), quindi, in una visione complessiva dei problemi e delle potenzialità del Mezzogiorno, individua, sei assi prioritari su cui basare le scelte di investimento di cui il primo "Asse 1" attiene alla "Valorizzazione delle Risorse Naturali e Ambientali" che ha per obiettivo: creare nuove opportunità di crescita e di sviluppo sostenibile, preservare le possibilità di sviluppo nel lungo periodo e accrescere la qualità della vita dei cittadini, espandere la fruibilità di risorse naturali.

Gli obiettivi che in questo quadro, Asse 1, risorse naturali, vengono messi a fuoco puntano a ottimizzare gli usi e migliorare il governo delle risorse, a contenere e ridurre gli elementi di pressione sull'ambiente, ad impostare forme di gestione più adeguate accelerando la liberalizzazione del settore e favorendo la diffusione dell'imprenditorialità. Essi sono diretti altresì a sviluppare nuovi tipi di attività compatibili, promuovere e valorizzare i sistemi locali naturalistici (parchi naturali), promuovere attività agricole condotte in modo innovativo e volte alla tutela e riproduzione delle risorse ambientali e forestali ed alla gestione del territorio, premiare le soluzioni e coefficienti, contenere i processi di deterioramento e le loro cause a scala locale e globale, promuovere le conoscenze ed il controllo sui parametri di riferimento per la gestione e la protezione delle risorse, mettere in atto metodi di regolazione attraverso l'utilizzazione di strumenti tariffari ed economici.

Dalle priorità individuate potranno discendere, quali principali risvolti ed impatti:

- l'adeguamento dei livelli di servizio e l'aumento della qualità della vita, con ripercussioni positive sia per i residenti, sia per i visitatori, sia per la forza lavoro (in particolare qualificata);




PER
COPIA CONFORME
ALL'UFFICIALE

pag. 12

Provincia di Avellino

Proposta di documento di indirizzo del Parco dei Monti Picentini 22/01/01

- un contributo alla competitività della regione e alla attrazione di nuovi insediamenti produttivi; la creazione di una domanda di prodotti e di servizi in settori di attività innovativi, favorendo la nascita di vere e proprie filiere basate localmente (come ad esempio strumenti e servizi per l'ambiente, riciclaggio e riuso rifiuti, ricerca e sviluppo per applicazioni in campo energetico);
- la creazione di nuovo reddito e occupazione in ambiti marginali, ove le risorse ambientali e umane sono sottoutilizzate, mediante la valorizzazione del patrimonio naturalistico, quale fondamentale risorsa per l'attivazione di processi di sviluppo locale nelle aree parco;
- un contributo all'immagine e all'attrattività turistica della Regione, con l'attivazione di nuovi flussi nei segmenti di domanda a più rapida crescita e con elevata propensione al consumo dei prodotti locali;
- un contributo sostanziale alla riduzione della pressione sulle risorse ambientali ed al conseguimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale.



PER
COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE